

**REPERTORIO N. 30.002 = RACCOLTA N. 2.665 = ALLEGATO "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"I.S.S.A.M. I T A L I A" :**

D E N O M I N A Z I O N E

ARTICOLO 1 - E' costituita un'Associazione denominata
"I.S.S.A.M. I T A L I A"

S E D E

ARTICOLO 2- L'Associazione ha sede in Parma, Via Don Bosco civico 2 (due) , presso la Cattedra di Gerontologia e Geriatria dell'Università di Parma

S C O P O

ARTICOLO 3- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; essa ha per scopo:

- a) identificare i problemi che interessano la sopravvivenza e la qualità della vita dell'uomo che invecchia;
- b) dare consapevolezza di questi problemi sia alla classe medica che alla pubblica opinione;
- c) promuovere strategie di prevenzione e di trattamento della mobilità e disabilità dell'uomo anziano;
- d) promuovere l'utilizzazione di un approccio olistico multidimensionale nella gestione delle problematiche dell'uomo anziano;
- e) incoraggiare e sostenere la didattica e la ricerca focalizzata sugli aspetti sociali, biologici e clinici;
- f) attivare strategie di coordinamento nella rete delle strutture organizzative locali, nazionali ed internazionali che operano nell'interesse della salute dell'uomo anziano;
- g) proporre e stimolare l'inserimento di curriculum e standard adeguati nelle iniziative di promozione culturale (corsi di laurea, scuole di specializzazione, master). Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente

P A T R I M O N I O

ARTICOLO 4- L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio

SOCI

ARTICOLO 5 - Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche.

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo

Sono soci ordinari coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali

Sono soci sostenitori coloro che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale od economico alla costituzione od alla vita della associazione: essi sono esonerati dal pagamento di quote annuali.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento di quote annuali.

Solo i soci iscritti all'Associazione possono accedere alle cariche elettive.

L'ammissione all'Associazione non può esser prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

ARTICOLO 6 - L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso entro trenta giorni il ricorso al Collegio dei Probiviri Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel Registro degli Associati dopo che gli stessi hanno pagato la quota associativa

ARTICOLO 7 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali di Associazione devono esser versate entro il mese di marzo di ogni anno. Le quote associative per l'anno 2002 dovranno esser versate entro il 30 settembre 2002. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo che in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

ARTICOLO 8 - I soci hanno tutti uguali diritti. Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 9 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese marzo dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati dolosi attinenti all'attività professionale;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei probiviri. La riammissione può esser richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo; .
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Collegio dei probiviri

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11 - L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti e dissenzienti. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea degli associati deve esser convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti

L'Assemblea deve esser inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati

ARTICOLO 13 - L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione

ARTICOLO 14 - Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza dei voti espressi, anche per corrispondenza, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

ARTICOLO 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, assistiti dal Segretario.--Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16 - Le votazioni della Assemblea hanno luogo per acclamazione, peralzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto e, come previsto nell'articolo 14 per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, anche per corrispondenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 17- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, nominati dall'assemblea; i membri durano in carica due esercizi e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 18 - Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

ARTICOLO 19 - La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute

ARTICOLO 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno 15 {quindici} giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma telex o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21 - E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

ARTICOLO 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o ,in sua assenza, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi fa gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare l'Assemblea;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare i componenti di eventuali Comitati;
- e) redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;-
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento;
- g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

- i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni, formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto demandata all'Assemblea o ad altri Organi.

P R E S I D E N T E

ARTICOLO 24 - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato una volta Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

C O L L E G I O D E I R E V I S O R I D E I C O N T I

ARTICOLO 25- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate. Ad essi spetta il compito di: a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

c) La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di Consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. I revisori dei conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

U T I L I E A V A N Z I D I G E S T I O N E

ARTICOLO 26- L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno

ARTICOLO 27- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare per l' approvazione , unitamente al programma della attività per il suo nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Dalla data di avviso della convocazione, il bilancio e il programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ARTICOLO 28- E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate se consentito a favore di altre associazioni con scopi analoghi od affini al proprio. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istitu-zionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 29- Il Collegio è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e resta in carica tre anni. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprimere parere non vincolante su tutte le materie che il Consiglio o i Revisori dei Conti intendano sottoporgli.

SCIoglimento

ARTICOLO 30- L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

FIRMATO:

✓ <i>Giorgio Valenti</i>	✓ <i>Simonetta Bassoni</i>	✓ <i>Salvatore Stancati</i>
✓ <i>Ettore Ferrari</i>	✓ <i>Felice Strollo</i>	✓ <i>Biagio Campo</i>
✓ <i>Aldo Isidori</i>	✓ <i>Riccardo Volpi</i>	✓ <i>Emanuele Angelo</i>
✓ <i>Mario Barbagallo</i>	✓ <i>Licia Denti</i>	✓ <i>Francesco Tannini</i>
✓ <i>Giuseppe Riandino</i>	✓ <i>Alberto Barchini</i>	✓ <i>Paolo Marandola</i>
✓ <i>Giovanni Battista Vigna</i>	✓ <i>Claudio Bianchi</i>	✓ <i>Massimo Motta</i>
✓ <i>Gian Paolo Ceda</i>	✓ <i>Francesco Corica</i>	✓ <i>Mario Rossi Notaio</i>
✓ <i>Renato Fellix</i>	✓ <i>Matteo Maria Gerardini</i>	